

SCHEMA DI RIFORMA STATUTARIA

Statuto del Comune di Trento (vig.)	Statuto del Comune di Trento (proposta)	Note
Art. 18 (Referendum di iniziativa consiliare)	Art. 18 (Referendum di iniziativa consiliare)	
18.1. Il Comune può consultare la comunità attraverso referendum consultivi o secondo forme idonee determinate dal Consiglio comunale al fine di accertare l'orientamento dei cittadini su singole questioni in materia di esclusiva competenza comunale .	18.1. Il Comune può consultare la comunità attraverso referendum consultivi o secondo forme idonee determinate dal Consiglio comunale al fine di accertare l'orientamento dei cittadini su singole questioni di rilevanza generale di competenza del Consiglio comunale, o sulle quali il Consiglio comunale può esprimere proposte o pareri .	La modifica proposta si rende necessaria per mantenere una sufficiente omogeneità tra la disciplina del <i>referendum</i> di iniziativa consiliare e quella del <i>referendum</i> di iniziativa popolare (cfr. la nota all'art. 19, comma 1).
18.2. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri comunali o di tre Consigli circoscrizionali.	[identico]	
18.3. Il Consiglio comunale esamina, entro tre mesi, i risultati della consultazione, deliberando in merito.	18.3. Il Consiglio comunale esamina, entro tre mesi, i risultati della consultazione, deliberando motivatamente in merito.	Modifica proposta per uniformità con l'art. 19, comma 7.
Art. 19 (Referendum di iniziativa popolare)	Art. 19 (Referendum di iniziativa popolare)	
19.1. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo ed abrogativo su questioni di rilevanza generale di competenza comunale quando lo richieda il tre per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto è pari ad almeno l'otto per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale	19.1. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo ed abrogativo su questioni di rilevanza generale di competenza del Consiglio comunale, o sulle quali il Consiglio comunale può esprimere proposte o pareri, su iniziativa dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno il tre per cento degli elettori, in caso di referendum consultivo, o il cinque per cento degli elettori, in caso di	Le modifiche proposte: a) estendono le materie referendabili a quelle ove il Comune può esprimere proposte o pareri; b) precisano, come implicitamente ammesso dall'attuale testo dello Statuto, che sono sottoponibili a <i>referendum</i> solo le questioni di competenza del Consiglio comunale (quale organo di indirizzo politico-amministrativo); c) elevano il numero di sottoscrizioni necessarie per promuovere un <i>referendum</i> vincolante;

Statuto del Comune di Trento (vig.)	Statuto del Comune di Trento (proposta)	Note
residenti nella frazione o circoscrizione interessata. La proposta è presentata presso la Segreteria generale da un Comitato promotore composto da almeno venti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.	referendum propositivo o abrogativo. In caso di referendum che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto è pari ad almeno l'otto per cento degli elettori residenti nella frazione o circoscrizione interessata. La proposta è presentata presso la Segreteria generale da un Comitato promotore composto da almeno venti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.	d) operano correzioni meramente formali sui <i>referendum</i> circoscrizionali e frazionali, al fine di garantire l'omogeneità del testo.
19.2. Non possono essere sottoposti a referendum: a) lo Statuto, il regolamento interno del Consiglio comunale e di quelli circoscrizionali; b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe; d) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti; e) gli atti relativi al personale del Comune; f) i provvedimenti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze.	19.2. Non possono essere sottoposti a referendum: a) lo Statuto, il regolamento interno del Consiglio comunale e di quelli circoscrizionali; b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe; d) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti; e) gli atti relativi al personale del Comune; f) i provvedimenti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze; g) gli atti obbligatori per legge, qualora l'approvazione del quesito possa comportare la violazione dell'obbligo di legge; h) gli atti che devono essere adottati obbligatoriamente entro termini fissati dalla legge, qualora lo svolgimento del referendum possa comportare la violazione del termine di adozione dell'atto; i) gli atti di natura tecnico-gestionale, anche quando la relativa competenza sia attribuita agli organi di governo.	Sull'esempio dello Statuto del Comune di Bolzano, la modifica proposta si limita a rendere manifesti i <i>limiti impliciti</i> , già oggi vigenti, allo svolgimento dei <i>referendum</i> . Le nuove fattispecie elencate, infatti, derivano direttamente dai principi di legalità (lett. g ed h) e di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione (lett. i).
[non previsto]	19.2-bis. Salvi i casi previsti dalla legge, non possono essere oggetto di referendum	Questo comma individua alcuni oggetti su cui possono essere svolti esclusivamente

Statuto del Comune di Trento (vig.)	Statuto del Comune di Trento (proposta)	Note
	<p>propositivo o abrogativo:</p> <p>a) gli atti per cui la legge prescriba l'approvazione con un procedimento aggravato o a maggioranza qualificata;</p> <p>b) gli atti di natura negoziale;</p> <p>c) gli atti relativi alle forme collaborative intercomunali previste dalla legge;</p> <p>d) le questioni riguardanti progetti banditi, contratti già stipulati o comunque obbligazioni già esistenti prima della presentazione della richiesta di indizione di referendum;</p> <p>e) i quesiti che, se approvati, comportino direttamente maggiori oneri a carico del bilancio comunale;</p> <p>f) gli statuti delle aziende speciali e delle istituzioni e gli atti di costituzione delle società di capitale e delle fondazioni;</p> <p>g) atti che incidono sugli strumenti urbanistici, sui relativi piani di attuazione e loro variazioni, ivi comprese le relative deroghe.</p>	<p><i>referendum</i> consultivi.</p> <p>Tali oggetti, pur riconducibili a decisioni discrezionali degli organi di governo dell'ente, sono connotati da processi decisionali che si concludono necessariamente:</p> <p>1) con procedure di delibera diverse da quelle ordinarie (e dunque non riconducibili al modello del <i>singolo</i> voto finale approvato dal <i>solo</i> Consiglio comunale, a maggioranza <i>semplice</i>), oppure</p> <p>2) con l'adozione di una serie di atti, alcuni di questi rientranti nell'elenco di materie precluse ai <i>referendum</i> di cui al comma 2.</p> <p>I <i>referendum</i> vincolanti, pertanto, non possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modificare atti per i quali la legge prescrive procedimenti diversi da quello ordinario, allo scopo di tutelare le minoranze politiche (lett. a) o perché l'atto non può essere costituito o modificato unilateralmente (lett. b e c); - determinare violazioni degli obblighi già vigenti a carico del Comune (lett. d), non potendo decidere sugli atti gestionali necessari a modificare o estinguere legittimamente l'obbligo (quali gli atti negoziali, le costituzioni in giudizio, ecc.); - determinare direttamente maggiori oneri per il bilancio comunale, non potendo individuare le relative fonti di finanziamento (lett. e); - modificare gli statuti delle aziende speciali e delle istituzioni e gli atti di costituzione delle società di capitale e delle fondazioni, non potendo legittimamente pregiudicare il funzionamento dei servizi pubblici locali e degli

Statuto del Comune di Trento (vig.)	Statuto del Comune di Trento (proposta)	Note
		enti strumentali (lett. f); - modificare gli strumenti urbanistici, a causa della complessità tecnica e della natura puntuale di molti atti in merito (lett. g).
19.3. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.	19.3. Il quesito referendario è articolato in unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.	La modifica, meramente tecnica, introduce la distinzione tra «quesito referendario» e «proposta di <i>referendum</i> », che dovrà essere dettagliata in sede regolamentare. Il quesito è la domanda da riportarsi sulla scheda referendaria: per questo, deve essere conciso e di immediata comprensione. La proposta di <i>referendum</i> – in calce alla quale sono raccolte le firme per l'indizione della consultazione – contiene il quesito referendario e (per i soli <i>referendum</i> propositivo e abrogativo) la proposta (in caso di <i>referendum</i> propositivo) o l'abrogazione richiesta (in caso di <i>referendum</i> abrogativo), elaborata nella forma del corrispondente atto del Consiglio.
19.4. Entro trenta giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta per l'ammissibilità al giudizio di un comitato formato da tre garanti, eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in modo che venga garantita la preparazione giuridico – amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune. Il comitato deve pronunciarsi entro i successivi trenta giorni.	19.4. Entro trenta giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta per l'ammissibilità al giudizio di un comitato formato da tre garanti, eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in modo che venga garantita la preparazione giuridico – amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune. Il comitato deve pronunciarsi motivatamente entro i successivi trenta giorni.	
19.5. Il Comitato promotore deposita presso la Segreteria generale del Comune, entro centottanta giorni dalla dichiarazione di	[identico]	

Statuto del Comune di Trento (vig.)	Statuto del Comune di Trento (proposta)	Note
ammissibilità del referendum, il numero prescritto di firme autenticate.		
[non presente]	<p>19.5-bis. Entro trenta giorni dalla pronuncia del Comitato dei garanti che accerta la sottoscrizione della proposta di referendum da parte del numero prescritto di elettori, il Consiglio può modificare o abrogare l'atto oggetto del referendum, oppure accogliere la proposta del Comitato promotore. Se le modifiche all'atto adottate dal Consiglio sono sostanzialmente innovative rispetto al testo previgente, oppure se è stata sostanzialmente accolta la richiesta referendaria, il Comitato dei garanti decide motivatamente che il referendum non debba più avere luogo; in caso contrario riformula il quesito e trasmette gli atti al Sindaco per l'indizione del referendum. La decisione del Comitato dei garanti è adottata entro quindici giorni dall'approvazione della relativa delibera del Consiglio comunale, sentito il Comitato promotore.</p>	<p>La presente proposta è mutuata dall'art. 59, comma 7, dello Statuto del Comune di Bolzano.</p>
19.6. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.	<p>19.6. Dopo trenta giorni dalla pronuncia del Comitato dei garanti che accerta la sottoscrizione della proposta di referendum da parte del numero prescritto di elettori, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.</p>	<p>Vedi nota a comma 5-bis.</p>
19.7. Il Consiglio comunale deve esprimersi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento .	<p>19.7. Il Consiglio comunale deve esprimersi motivatamente sull'oggetto del referendum consultivo entro tre mesi dalla proclamazione dei risultati.</p>	<p>Benché il <i>referendum</i> consultivo non sia vincolante, ad esso deve conseguire necessariamente un provvedimento motivato dell'organo competente. A differenza di altre</p>

Statuto del Comune di Trento (vig.)	Statuto del Comune di Trento (proposta)	Note
		<p>esperienze comparate, si noti che la motivazione è dovuta in tutti i casi (anche di adesione alla volontà popolare) e non è qualificata come condizione per potersi discostare dall'esito referendario.</p> <p>Poiché la procedura di verifica dei risultati referendari può richiedere, al limite, alcune settimane (cfr. art. 29 del vigente regolamento sugli istituti di partecipazione popolare), pare congruo prevedere che il termine di tre mesi decorra dalla proclamazione ufficiale del risultato della consultazione.</p>
[non previsto]	<p>19.7-bis. Il referendum propositivo ed il referendum abrogativo sono vincolanti. Se la proposta oggetto di referendum è approvata, entro due mesi dalla proclamazione dei risultati del referendum il Consiglio comunale adotta gli atti conseguenti, in conformità all'esito referendario.</p>	<p>Si precisa che – ferme restando le competenze degli organi di governo definite dalla legge e dallo Statuto – i risultati dei <i>referendum</i> propositivi e abrogativi sono vincolanti.</p>
19.8. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.	[identico]	
19.9. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.	[identico]	
19.10. Alla consultazione possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali.	[identico]	
19.11. Il regolamento sul referendum di iniziativa popolare consultivo, propositivo ed abrogativo disciplina le procedure per la raccolta delle	[identico]	

Statuto del Comune di Trento (vig.)	Statuto del Comune di Trento (proposta)	Note
<p>firme, per lo svolgimento della consultazione e le adeguate forme di pubblicità; individua le sezioni elettorali nei cui elenchi l'elettore risulta iscritto con riferimento al suo domicilio, nonché le modalità di compilazione delle liste referendarie e la loro pubblicazione, fissando il termine entro il quale gli aventi diritto possono chiedere rettifica o iscrizioni per eventuali omissioni.</p>		
<p>19.11-bis. Ai sensi dall'art. 3 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come modificato dall'articolo 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 è altresì ammesso il referendum confermativo delle modifiche statutarie, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. Al referendum confermativo si applicano le disposizioni del presente articolo, fatto salvo quanto di seguito previsto:</p> <p>a) la richiesta di referendum confermativo deve essere presentata entro la scadenza del termine di trenta giorni dell'affissione all'albo pretorio del comune della delibera che approva le modifiche statutarie e determina la sospensione dell'entrata in vigore delle modifiche sino alla definizione del procedimento referendario;</p> <p>b) la dichiarazione di ammissibilità del referendum è espressa entro trenta giorni dalla presentazione;</p> <p>c) la richiesta di referendum deve essere sottoscritta da almeno il tre per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale;</p> <p>d) le sottoscrizioni autenticate devono essere</p>	<p>[identico]</p>	

Statuto del Comune di Trento (vig.)	Statuto del Comune di Trento (proposta)	Note
<p>presentate entro novanta giorni dalla notifica della dichiarazione di ammissibilità del referendum;</p> <p>e) ai fini della validità del referendum non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto e le modifiche statutarie non entrano in vigore se la maggioranza dei voti validi non si è espressa per la relativa conferma.</p> <p>Il regolamento di cui al comma 11 reca la disciplina delle procedure relative al referendum confermativo sulle modifiche statutarie.</p>		
<p>Art. 105 (Entrata in vigore modifiche statutarie)</p>	<p>Art. 105 (Entrata in vigore modifiche statutarie)</p>	
<p>[non previsto]</p>	<p>105.1-quater. Le modifiche agli articoli 18 e 19 approvate con la deliberazione del Consiglio comunale ..., n. ..., entrano in vigore a decorrere dall'avvenuta esecutività delle conseguenti disposizioni attuative, adottate ai sensi dell'articolo 19, comma 11. Sino a tale data rimangono in vigore le disposizioni dello Statuto approvate con deliberazione del Consiglio comunale 9 marzo 1994, n. 25, come da ultimo modificate con deliberazione del Consiglio comunale 2 dicembre 2015, n. 123, nonché il Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare approvato con deliberazione del Consiglio comunale 11 dicembre 1998, n. 193, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 2 dicembre 2015, n. 123. Il Consiglio comunale approva le suddette disposizioni attuative</p>	

Statuto del Comune di Trento (vig.)	Statuto del Comune di Trento (proposta)	Note
	entro sei mesi dall'avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio comunale ..., n.	